

Comunicato del Presidente del 20 dicembre 2016

L'Autorità pone in consultazione pubblica lo schema di Linee guida recanti indicazioni sull'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 (come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016), relativo agli obblighi di trasparenza riguardanti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche.

Rispetto alla precedente versione dell'art. 14, risulta ampliato in modo significativo il novero dei soggetti interessati, con l'evidente finalità di rendere conoscibili le informazioni specificate dalla norma con riferimento a tutte le figure che a vario titolo ricoprono ruoli di vertice a cui sono attribuite competenze di indirizzo generale, politico-amministrativo o di gestione e di amministrazione attiva.

Giova sottolineare, in particolare, l'estensione degli obblighi di trasparenza contenuti nell'art. 14, a tutti coloro che rivestono ruoli dirigenziali. In allegato alle Linee Guida l'Autorità ha ritenuto opportuno rendere disponibili anche moduli di pubblicazione dei dati al fine di agevolare le amministrazioni e rendere uniformi le modalità di pubblicazione. Sulla base di quanto previsto dall'art. 14 co.1 bis il legislatore ha escluso la pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati attribuiti a titolo gratuito.

Con riferimento alla disposizione transitoria contenuta nel co. 1 dell'art. 42 del d.lgs. 97/2016, l'Autorità ha ritenuto opportuno, da una parte, anche in relazione alle richieste pervenute, fornire indicazioni certe ed uniformi sulla chiara individuazione dei soggetti su cui grava l'obbligo di comunicazione, al fine di evitare disparità di trattamento nell'applicazione della norma, valutate anche le conseguenze sanzionatorie che il mancato assolvimento dell'obbligo comporta; dall'altra, agevolare le amministrazioni negli oneri di pubblicazione in questione visto l'impatto organizzativo ad essi connesso.

A tal fine, per tutti i soggetti tenuti per la prima volta all'ostensione dei dati ai sensi del novellato art. 14, - in particolare, dirigenti e titolari di posizioni organizzative con deleghe o funzioni dirigenziali, nonché nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, anche i titolari di incarichi politici - si terrà conto di quelli in carica o cessati dal 1° gennaio 2017.

Ciò vuol dire che per questi soggetti devono risultare pubblicati tutti i dati di cui all'art. 14 entro il 31 marzo 2017, fatta eccezione delle dichiarazioni reddituali previste alla lett. f) per le quali vale l'ordinario termine previsto dalla legge 441/1982, cui l'art. 14 rinvia, e cioè entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche e riferiti all'anno 2016.

Le Linee guida costituiscono linee di indirizzo anche per gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, non ritenendosi sussistenti ragioni di incompatibilità delle disposizioni in argomento con l'organizzazione di tali soggetti.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 20 dicembre 2016 Il Segretario, Maria Esposito